



FNOMCeO

- 8 APR. 2011

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 22

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa Lucia Castigliero

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO:

Prescrizione diete – competenze.

FNOMCEO 08/04/11
RGP.0003275 2011
Cl. 01.09.01/1

Come riportato anche dai mass media, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3527 del 18 febbraio u.s. ha respinto la querela per diffamazione promossa dall'Ordine dei Biologi nei confronti di un noto medico che aveva affermato che la prescrizione di diete era di competenza solo dei medici.

Nella sentenza di cui trattasi si afferma che "il biologo può solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, può prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre un'attribuzione esclusiva del medico".

Con grande correttezza e senso di responsabilità l'Ordine di Roma aveva affiancato il suo iscritto nella vicenda di cui trattasi.

Riteniamo necessario fare il punto della delicata questione su cui la Federazione aveva chiesto chiarimenti al Ministero della Salute.

A tal fine, alleghiamo il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, del 15 dicembre 2009 che ha chiaramente enucleato le varie competenze in materia di prescrizione di diete, stabilendo fra l'altro che, mentre il medico chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, **solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.**

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

All.to

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco





Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'
SESSIONE XLVI
Seduta del 15 dicembre 2009
Sezione II
IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

Vista la relazione riguardante le *Competenze del biologo in materia di nutrizione*, presentata dal Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie;

Vista la Legge 24 maggio 1967, n. 396 “Ordinamento della professione di Biologo”;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni, art. 7 quater;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, concernente l'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, concernente il “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, che ha trasformato le professioni sanitarie ausiliarie di cui al T.U.LL.SS. N. 1265/34 in “professioni sanitarie”, in particolare l'art. 1, comma 2, laddove precisa ... *il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie...è determinato dai profili professionali ... ordinamenti didattici ... specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche ...*;

Visto il D.P.R. del 5 giugno 2001 n. 328 concernente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, che all'art. 31 (Attività professionali), comma 1 lett. h), conferma le competenze del biologo in materia di nutrizione;



Visto il D.M. 22 luglio 1993, n. 362 "Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi", con particolare riguardo all'art. 3, lettera b), *Tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*;

Visto il D.M. 14 settembre 1994, n. 744 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista";

Visto il D.M. 29 marzo 2001 "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251";

Visto il D.M. 1 agosto 2005 concernente il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria", Allegato Area Servizi Clinici;

Premesso che

la suddetta Direzione Generale, alla quale sono state rivolte richieste di chiarimenti da parte di soggetti e di associazioni, nella sua relazione evidenzia in particolare i seguenti aspetti:

- ❖ nel settore della nutrizione, risultano attribuite competenze a diverse figure professionali in quanto
 - il medico specializzato in dietologia o in scienza dell'alimentazione si occupa di nutrizione umana ed è abilitato a prescrivere diete e a valutare in termini clinici le cause e gli effetti del sovrappeso e dell'obesità prescrivendo, ove occorra, anche farmaci ed esami diagnostici;
 - il biologo ha competenza nella "valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante", che si attua, come specificato nel tariffario delle prestazioni, tramite la "determinazione della dieta ottimale umana individuale, in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche; determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi etc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti; determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc., per ciascun tipo di dieta";
 - il farmacista, sebbene non possa prescrivere diete, è comunque titolato, per quanto riguarda il campo nutrizionistico, a fornire consulenze e a dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia;
 - il dietista, quale professionista sanitario ai sensi del citato DM 744/1994, elabora, formula e attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;

- ❖ in riferimento al biologo, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6394/05 ha affermato la non tassatività dell'elencazione di cui sopra, evidenziando che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: la prescrizione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione delle intolleranze alimentari; l'elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata diagnosticata una patologia; la prescrizione o, anche, il semplice consiglio o indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita;



Evidenziato

che sono ben definiti gli ambiti di competenza attribuiti alle suddette figure professionali poiché:

- ❖ il medico è il solo professionista che ha titolo per l'effettuazione di diagnosi e la prescrizione di farmaci e di indagini di laboratorio finalizzati all'elaborazione di diete;
- ❖ il biologo, al quale sia la legislazione primaria sopra citata sia la giurisprudenza assegnano con chiarezza competenze afferenti alla nutrizione, è una delle professioni del ruolo sanitario inserita nell'ambito del SSN, in quanto svolge attività attinenti alla tutela della salute;
- ❖ il farmacista svolge un ruolo abbastanza definito in quanto non può elaborare e prescrivere diete;
- ❖ il dietista, figura tecnico-sanitaria, ha ambiti limitati di autonomia, dovendo agire in collaborazione e su indicazioni del medico;

Preso atto

che la vigente normativa di settore detta disposizioni inequivocabili, ovvero

- ❖ il citato D. Lgs. 502/92 all'articolo 7-quater (Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione) prevede strutture organizzative specificamente dedicate a:
 - a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d) sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- ❖ il menzionato D.P.R. 484/97, dispone che la struttura complessa di "Igiene degli alimenti e della nutrizione" può essere diretta da un biologo, come disposto dall'art. 4 (Discipline), che recita:

"1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

.....omissis.....

E) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI BIOLOGI

- 1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della Medicina diagnostica e dei servizi;*
- 2) Laboratorio di genetica medica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;*
- 3) Microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;*
- 4) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi*
- 5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità Pubblica";*

Considerato che

- ❖ le norme regolanti l'accesso ai ruoli dell'SSN (art. 40, DPR 483/97) definiscono i requisiti specifici di ammissione ai concorsi, ovvero il diploma di laurea, la specializzazione nelle discipline oggetto del concorso e l'iscrizione al relativo albo professionale. Nel caso della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione, per la figura professionale del biologo, è richiesta la specializzazione in Scienza dell'Alimentazione;



- ❖ il richiamato D. M. 2005 , nell'Allegato relativo agli ordinamenti didattici, Area Servizi Clinici, sottoarea dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici, Classe dei servizi clinici specialistici biomedici, Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione, prevede, con rilascio del medesimo titolo, l'accesso per laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S) ed ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, i laureati specialisti in Biologia (Classe 6/S), in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe 9/S), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe 14/S), in Chimica (Classe 62/S), Medicina Veterinaria (Classe 47/S), Scienza della Nutrizione Umana (Classe 69/S), Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 77/S), Scienze e Tecnologie Agro Alimentari (Classe 78/S), Scienze e Tecnologie Agrozootecniche (Classe 79/S), e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree di Scienze biologiche, Farmacia, Chimica, Chimica e tecnologia farmaceutica, Veterinaria, Agraria);
- ❖ le classi di laurea in Biologia (Classe 6/S), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe 9/S) e Scienza della Nutrizione Umana (Classe 69/S) consentono l'accesso all'albo professionale dei biologi;
- ❖ in particolare, il corso di laurea in Scienza della Nutrizione Umana (Classe 69/S, oggi 61/M), di recente istituzione ed attivo in numerosi Atenei, è specifico per il settore della nutrizione umana;

Osservato che

- ❖ la Scienza dell'Alimentazione ha come obiettivo il corretto utilizzo degli alimenti per il benessere psicofisico e per il mantenimento dello stato di salute;
- ❖ l'alimentazione è il consumo di alimenti, che una volta ingerito e digerito fornisce i nutrienti assorbiti e veicolati al fegato ed alle singole cellule per il funzionamento dell'intero organismo;
- ❖ la nutrizione è, quindi, una conseguenza dell'atto alimentare e può essere definita come quel fenomeno mediante il quale i nutrienti (energetici: glucosio, aminoacidi e acidi grassi; e non energetici: vitamine, sali minerali e acqua) vengono trasformati e ossidati per rendere possibile la vita delle cellule, cioè il mantenimento e l'accrescimento delle strutture e l'espletamento delle varie funzioni;

Precisato

che il nutrizionista è:

- ❖ lo specialista dell'alimentazione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.), competente nella sicurezza alimentare del singolo e della collettività, esperto nel corretto utilizzo degli alimenti per il benessere psicofisico e per il mantenimento dello stato di salute, ai fini della prevenzione di quelle patologie (metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche) che trovano nelle cattive abitudini alimentari un potente fattore eziologico;
- ❖ conosce la composizione e le proprietà strutturali e funzionali degli alimenti, il ruolo e le funzioni dei singoli nutrienti, le principali tecnologie di trasformazione degli alimenti e le modifiche indotte nel contenuto in nutrienti;
- ❖ orienta o corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale;
- ❖ cura l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva, valuta la composizione degli alimenti e delle acque, nonché il loro effetto sullo stato di nutrizione sia del singolo individuo che della popolazione;



Rilevato che

- ❖ la qualificazione di dietologo clinico riguarda il laureato in Medicina e Chirurgia in quanto può dare consigli dietetici quale primo approccio terapeutico di molte patologie (dislipidemie, diabete mellito, ipertensione arteriosa) mediante la correzione delle abitudini alimentari;
- ❖ solo il nutrizionista medico, abilitato a prescrivere diete, farmaci e accertamenti diagnostici, è anche impegnato nella valutazione clinica e nel trattamento della malnutrizione per eccesso (obesità, diabete mellito, dislipidemie, ...) o per difetto (stati carenziali di energia e/o nutrienti);
- ❖ il biologo svolge attività di laboratorio che, nel settore alimentare, consistono in analisi finalizzate alla valutazione della composizione e dello stato di conservazione e commestibilità degli alimenti;
- ❖ il biologo nutrizionista può elaborare profili alimentari-nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio "benessere";

Preso atto

dei contenuti delle lettere

- ❖ del 28.09.2009, con la quale la FNOMCeO esprime riserve in merito alla possibilità di riconoscere al biologo la competenza a elaborare in autonomia diete individuali e speciali, in quanto
 - la prescrizione di diete individuali da parte di biologi nutrizionisti su soggetti affetti da patologie più o meno gravi non può avvenire "prescindendo dalla preventiva analisi dello stato di salute del paziente effettuato dal medico";
 - "coerentemente con quanto sostenuto dalla Federazione dei biologi, nel decreto 362/93 è esplicitato che la determinazione della dieta individuale e di diete speciali deve essere sempre messa in relazione ad un accertamento delle condizioni fisico patologiche effettuate dal medico chirurgo anche presso ospedali o nosocomi, etc., evidenziando una necessaria e imprescindibile analisi a monte della condizione del soggetto che si sottopone alla prestazione di cui trattasi";
- ❖ del 02.04.2008 con la quale la FOFI ribadisce il ruolo e i compiti del farmacista che in campo nutrizionistico "può fornire consulenze, in particolare nell'ambito delle proprie competenze professionali riguardanti la diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali ... , ma non può prescrivere né elaborare diete;

Sentita la Relazione della **Prof.ssa P. Grammatico** e del **Prof. A. Spanò**, componenti della Sezione II;

Uditi gli esperti:

Prof. C. Cannella, componente della Sezione IV;

Dott. A. Iachino e **Dott. A. Parisi**, della Direzione Generale delle Risorse umane e delle Professioni sanitarie;



Ritenute

condivisibili in particolare le seguenti osservazioni della competente Direzione Generale:

- ❖ le competenze ascrivibili al profilo professionale del biologo e le attività proprie del relativo percorso formativo prevedono l'acquisizione di competenze specifiche per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
- ❖ la prescrizione di diete individuali da parte di biologi nutrizionisti su soggetti affetti da patologie più o meno gravi non può avvenire "prescindendo dalla preventiva analisi dello stato di salute del paziente effettuato dal medico"

Valutate le considerazioni emerse nello sviluppo del dibattito, dopo approfondita disamina dei diversi aspetti evidenziati e correlati;

Esaminata la documentazione agli atti;

Constatato

che, riguardo alle questioni poste e dibattute in materia di nutrizione, la competente Direzione Generale formula tre quesiti specifici;

relativamente agli stessi,

ESPRIME PARERE

- a) Mentre il **medico-chirurgo** può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il **biologo** possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
- b) Il **biologo** può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio "benessere", quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
- c) Il **dietista**, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria individuato dal D. M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 502/92, opera nelle strutture del S.S.N. in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.

Sottolineato

che, ai fini dell'esercizio della professione per lo svolgimento delle attività di cui trattasi da parte delle diverse figure coinvolte, iscritte ai rispettivi ordini, sia in ambito pubblico che libero-professionale, fatte salve le posizioni dei professionisti che le esercitano da un tempo congruo,

- ❖ il titolo abilitante consegue al superamento dell'esame di Stato;
- ❖ i presupposti dovrebbero essere ricondotti a omogeneità di condizioni dell'esercizio professionale;



RITIENE

che sia preferibile che il biologo, per esercitare l'attività di nutrizionista in ambito privato, abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell'Alimentazione.

Il Segretario della Sezione
F.to M. Lucchese

Il Presidente della Sezione
F.to F. Dammacco

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità
F.to F. Cuccurullo

PER COPIA CONFORME

Cuccurullo

